

Bruxelles, 24 febbraio 2023
(OR. en, fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0147(COD)**

**6363/23
ADD 1**

**CONSOM 42
MI 107
COMPET 105
EF 46
ECOFIN 140
DIGIT 22
CODEC 180
CYBER 31**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6065/23
n. doc. Comm.:	9053/22 + ADD1-4
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE <i>Orientamento generale</i> - Dichiarazioni

Si allega per le delegazioni le dichiarazioni dell'Italia e del Lussemburgo sul tema in oggetto in vista della sessione del Consiglio "Competitività" del 2 marzo 2023. Le dichiarazioni saranno iscritte nel processo verbale della sessione del Consiglio.

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

**SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I
CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA
DIRETTIVA 2002/65/CE**

L'Italia ritiene che vi siano ancora alcuni aspetti della proposta che devono essere chiariti al fine di evitare incertezze nell'applicazione.

La preoccupazione principale dell'Italia riguarda la corretta applicazione del **principio della *lex specialis*/sussidiarietà**.

Secondo l'Italia, **ogniqualevolta un atto giuridico settoriale dell'UE disciplini uno specifico servizio finanziario, la disciplina settoriale dovrebbe in ogni caso prevalere sulla seconda direttiva concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari (DMFSD2)**, per motivi di chiarezza e certezza del diritto. Infatti, il legislatore europeo, quando emana una normativa settoriale, valuta nel dettaglio come disciplinare la questione in funzione delle caratteristiche specifiche del mercato e del prodotto regolamentato.

Se la DMFSD2 si applicasse a prodotti/servizi già disciplinati dalla legislazione settoriale, ciò comprometterebbe le scelte già fatte dal legislatore in ciascun settore. Ad esempio, l'applicazione del diritto di recesso previsto dalla DMFSD2 anche nei casi in cui esiste una normativa settoriale che non lo prevede, come nella direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), potrebbe essere complessa o addirittura incompatibile con la natura del servizio fornito e **potrebbe portare a una grave incertezza giuridica e a controversie in tribunale**.

Inoltre, l'Italia ravvisa potenziali problemi con una definizione vaga di "servizi finanziari". In generale, **preferiremmo che i "servizi finanziari" siano disciplinati nella DMFSD2 solo nella misura in cui siano già qualificati come tali da un atto legislativo nazionale o dell'UE**. In caso contrario, l'incertezza del diritto sarebbe elevata, poiché sarebbero ammesse interpretazioni divergenti sui "servizi finanziari" e le autorità nazionali settoriali potrebbero essere ritenute responsabili della mancata vigilanza sui servizi la cui natura è incerta ex ante.

Inoltre, **l'Italia non sostiene la soppressione della possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose riguardanti spiegazioni adeguate** al consumatore in merito ai contratti di servizi finanziari proposti. Senza questa possibilità, le norme nazionali più rigorose vigenti in materia dovrebbero essere abrogate e ciò comporterebbe una riduzione della protezione dei consumatori, che non possiamo sostenere.

L'Italia auspica pertanto che tutti questi aspetti della direttiva possano essere migliorati durante i negoziati di trilogia.

Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Consiglio "Competitività" del 2 marzo 2023

Dichiarazione del Lussemburgo

Proposta di direttiva per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza

Nonostante il suo sostegno all'adozione dell'orientamento generale, il Lussemburgo desidera esprimere le proprie preoccupazioni su alcuni aspetti chiave della proposta che sono stati snaturati durante le discussioni.

Pur sostenendo pienamente l'obiettivo di tale normativa, vale a dire il completamento del mercato interno dei contratti transfrontalieri di servizi finanziari conclusi a distanza mediante l'armonizzazione di talune norme in materia di protezione dei consumatori, il Lussemburgo ritiene che il mandato del Consiglio non consenta di conseguire tale obiettivo.

Il Lussemburgo si rammarica del fatto che, nonostante l'armonizzazione, le disposizioni fondamentali consentano agli Stati membri di introdurre *nuovi* ostacoli nel mercato interno. Ciò rende più difficili le operazioni transfrontaliere, mantenendo nel contempo i consumatori in una situazione in cui continuano ad affrontare una frammentazione giuridica in tutta l'UE.

Il testo attuale

- non garantisce chiarezza e certezza del diritto a livello dell'UE, obbligando le imprese ad analizzare e applicare potenzialmente 27 legislazioni nazionali diverse al momento della conclusione di contratti con i consumatori;
- non garantisce la certezza del diritto a livello nazionale, in quanto il legame tra il testo proposto e la legislazione settoriale esistente non è chiaro.

Il Lussemburgo auspica che il testo possa essere ulteriormente migliorato nelle prossime fasi del processo legislativo.